



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **MARIO PACENTI**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentato dall'Avv. LORENZO MONDINI e con l'ausilio dell'OCC Dott. MARCO TAVIANI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 17.12.2024, il Sig. MARIO PACENTI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a)** sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b)** sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- c)** l'istante, quale imprenditore individuale di impresa cancellata in data 01.10.2015 risulta altresì legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 33 CCII, comma 1 bis;
- d)** al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- e)** l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- f)** sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- g)** nella fattispecie in esame non si ritiene necessario il rilascio, da parte dell'OCC, dell'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII in considerazione della sussistenza di attivo da distribuire in favore dei creditori nei limiti meglio specificati appresso:

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria ([REDACTED]) derivante da obbligazioni di natura tributaria contratte dalla società [REDACTED] [REDACTED] la quale svolgeva attività di manutenzione e installazione di caldaie e bruciatori;

in particolare, dall'atto introduttivo e della relazione dell'OCC, si evince che le cause del sovraindebitamento siano da ricondursi alle scelte imprenditoriali del fratello maggiore del ricorrente, Piacenti Bruno, il quale aveva assunto in via esclusiva la gestione societaria delegando l'odierno istante a ruoli prettamente operativi. Solo a seguito del decesso del Piacenti Bruno nel 2011 il ricorrente ha assunto la direzione amministrativa della società, accettando il ruolo di liquidatore, atteso che, nelle more, [REDACTED] [REDACTED] era stata messa in liquidazione a causa del dissesto economico, fino alla chiusura della procedura e alla cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 01.10.2015.

Rilevato che, nell'attualità, il debitore, quale lavoratore dipendente della società Officina Riparazioni Termotecniche S.r.l. con la qualifica di impiegato, risulta percettore di un reddito netto mensile pari a €. [REDACTED], quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare (composto anche dalla coniuge, Franceschetti Serenella, la quale percepisce l'importo netto mensile di € [REDACTED] in virtù di rapporto di lavoro

subordinato) un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Il patrimonio del ricorrente è infatti costituito dai seguenti beni:

- i. proprietà per 1/3 dell'immobile sito a Senigallia (AN), Strada del Ferrario di Sant'Angelo, piano T, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 66, part. 43 sub 3, cat. A/4, classe 04, 5.5 vani, rendita € 187,47
- ii. proprietà per 1/3 dell'immobile sito a Senigallia, Strada del Ferrario di Sant'Angelo, piano T, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 66, part. 43 sub 2, cat. C/6, classe 04, mq 15, rendita € 34,86
- iii. proprietà per 1/1 dell'immobile sito a Senigallia (AN), Strada Corinaldese di Roncitelli snc, piano T, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 27, part. 1095, sub 20, cat. C/6, classe 01, mq 18, rendita € 25,10
- iv. proprietà per 1/1 dell'immobile sito a Senigallia (AN), Strada Corinaldese di Roncitelli n. 50 Piano S1, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 27, part. 1095, sub 35, cat. C/6, classe 04, mq 24, rendita € 55,78
- v. proprietà per 1/1 dell'immobile sito a Senigallia (AN), Strada Corinaldese di Roncitelli n. 50/B interno 8, Piano 2, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 27, part. 1095, sub 65, cat. A/2, classe 04, vani 5.5, rendita € 624,91
- vi. oneri propr. per 51,757/1000 dell'immobile sito a Senigallia (AN), Strada Corinaldese di Roncitelli n. 50/B interno 2, Piano T, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 27, part. 1095, sub 51, cat. C/2, classe 09, mq 68, rendita € 217,74
- vii. saldo attivo pari ad € 848,25 al 24.10.2024 del conto corrente intestato al ricorrente ed acceso presso Intesa San Paolo
- viii. stipendio al netto mensile pari ad €. 1.218,00 a cui si aggiungono la tredicesima e quattordicesima mensilità, al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento proprio e del nucleo familiare di cui in appresso

quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, a fronte dell'importo netto mensile di € ████████ percepito dall'istante e di € ████████ percepito dalla coniuge Franceschetti Serenella, può essere complessivamente quantificata in € 2.000,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente e della coniuge, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente alla tredicesima e quattordicesima mensilità e ogni

ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **MARIO PACENTI** (),

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, Dott. **Marco Taviani**

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30/01/2025.

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello